

**REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 1419/2013 DELLA COMMISSIONE****del 17 dicembre 2013**

**relativo al riconoscimento delle organizzazioni di produttori e delle organizzazioni interprofessionali, all'estensione delle norme delle organizzazioni di produttori e delle organizzazioni interprofessionali e alla pubblicazione dei prezzi limite come previsto dal regolamento (UE) n. 1379/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

*Articolo 1***Definizioni**

Ai fini del presente regolamento s'intende per:

visto il regolamento (UE) n. 1379/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 dicembre 2013 relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore della pesca e dell'acquacoltura <sup>(1)</sup>, in particolare gli articoli 21, 27 e 32,

a) «organizzazioni di produttori» le organizzazioni di produttori del settore della pesca e dell'acquacoltura e le relative associazioni, stabilite a norma degli articoli 6 e 9 del regolamento (UE) n. 1379/2013;

considerando quanto segue:

b) «organizzazioni interprofessionali» le organizzazioni di operatori stabiliti a norma dell'articolo 11 del regolamento (UE) n. 1379/2013.

(1) Il regolamento (UE) n. 1379/2013 prevede il riconoscimento delle organizzazioni di produttori e delle organizzazioni interprofessionali, l'estensione delle norme di tali organizzazioni e la fissazione dei prezzi di attivazione del meccanismo di ammasso.

*Articolo 2***Termini, procedure e forma delle domande di riconoscimento delle organizzazioni di produttori e delle organizzazioni interprofessionali**

(2) È necessario specificare i termini, le procedure e la forma delle domande di riconoscimento e di revoca del riconoscimento delle organizzazioni di produttori e delle organizzazioni interprofessionali, nonché il formato, i termini e le procedure applicabili dagli Stati membri per la comunicazione alla Commissione di ogni decisione relativa alla concessione o alla revoca di un riconoscimento.

1. Entro tre mesi dal ricevimento di una domanda di riconoscimento a norma degli articoli 14 e 16 del regolamento (UE) n. 1379/2013, lo Stato membro interessato informa l'organizzazione di produttori o l'organizzazione interprofessionale per iscritto della sua decisione. In caso di diniego del riconoscimento, la decisione dello Stato membro dev'essere motivata.

(3) Occorre specificare il formato e la procedura di notifica alla Commissione, da parte degli Stati membri, delle norme delle organizzazioni di produttori o delle organizzazioni interprofessionali che intendono rendere obbligatorie per tutte le organizzazioni di produttori o gli operatori di una o più zone specifiche.

2. La forma delle domande di riconoscimento delle organizzazioni di produttori e delle organizzazioni interprofessionali è fissata nell'allegato I.

(4) Occorre specificare il formato della pubblicazione, da parte degli Stati membri, dei prezzi limite che devono essere applicati dalle organizzazioni di produttori riconosciute nel loro territorio.

*Articolo 3***Termini e procedura per la revoca del riconoscimento delle organizzazioni di produttori e delle organizzazioni interprofessionali**

(5) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di esame per il settore dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura,

Quando uno Stato membro intende revocare il riconoscimento di un'organizzazione di produttori o di un'organizzazione interprofessionale a norma dell'articolo 18 del regolamento (UE) n. 1379/2013, esso comunica tale intenzione all'organizzazione interessata insieme ai motivi della revoca. Lo Stato membro dà all'organizzazione di produttori o all'organizzazione interprofessionale interessata la possibilità di presentare le proprie osservazioni entro due mesi.

<sup>(1)</sup> Cfr. pag. 1 della presente Gazzetta Ufficiale.

*Articolo 4***Formato, termini e procedure per la comunicazione delle decisioni relative alla concessione o alla revoca di un riconoscimento**

1. Il formato della comunicazione alla Commissione, da parte degli Stati membri, delle loro decisioni relative alla concessione o alla revoca di un riconoscimento delle organizzazioni di produttori o delle organizzazioni interprofessionali a norma degli articoli 14, 16 o 18 del regolamento (UE) n. 1379/2013 è fissato nell'allegato II.
2. Gli Stati membri trasmettono la comunicazione della decisione di cui al paragrafo 1 entro un termine di due mesi dalla data della suddetta decisione.
3. Le comunicazioni devono essere trasmesse sotto forma di file XML, uno per ogni comunicazione. Il file XML deve essere inviato alla Commissione come allegato alla casella funzionale di posta elettronica: MARE-B2@ec.europa.eu indicando come oggetto: comunicazione sulle PO/IBO.

*Articolo 5***Formato e procedura della notifica, da parte degli Stati membri, delle norme che intendono rendere obbligatorie per tutti i produttori o gli operatori**

1. Il formato della notifica alla Commissione, da parte degli Stati membri, delle norme delle organizzazioni di produttori o delle organizzazioni interprofessionali che intendono rendere

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 17 dicembre 2013

obbligatorie per tutti i produttori o gli operatori di una o più zone specifiche, come previsto agli articoli 22 e 23 del regolamento (UE) n. 1379/2013, sono fissati nell'allegato III.

2. Gli Stati membri trasmettono la notifica alla Commissione almeno due mesi prima della prevista data di entrata in vigore dell'estensione delle norme.

3. Qualsiasi modifica prevista alle norme rese obbligatorie per tutti i produttori o gli operatori deve essere notificata in conformità dei paragrafi 1 e 2.

*Articolo 6***Formato della pubblicazione dei prezzi limite**

Il formato della pubblicazione, da parte degli Stati membri, dei prezzi limite di cui all'articolo 31, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1379/2013 è definito nell'allegato IV del presente regolamento.

*Articolo 7***Entrata in vigore**

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica a decorrere dal 1° gennaio 2014.

*Per la Commissione*

*Il presidente*

José Manuel BARROSO

---

*ALLEGATO I***FORMA DELLE DOMANDE DI RICONOSCIMENTO**

Informazioni che devono figurare nelle domande di riconoscimento delle organizzazioni di produttori e delle organizzazioni interprofessionali:

- a) lo statuto dell'organizzazione di produttori o delle organizzazioni interprofessionali;
  - b) le regole di funzionamento interno in conformità ai principi stabiliti nell'articolo 17 del regolamento (UE) n. 1379/2013;
  - c) i nomi delle persone che possono agire in nome e per conto dell'organizzazione di produttori o dell'organizzazione interprofessionale;
  - d) la prova che l'organizzazione di produttori o l'organizzazione interprofessionale è conforme alle condizioni di cui all'articolo 14, paragrafo 1, e dell'articolo 16, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1379/2013, rispettivamente;
  - e) il dettaglio delle attività svolte dall'organizzazione di produttori o dall'organizzazione interprofessionale, compresi il settore di attività e i prodotti della pesca e dell'acquacoltura per i quali è richiesto il riconoscimento.
-

## ALLEGATO II

**FORMATO PER LA COMUNICAZIONE DELLE DECISIONI RELATIVE ALLA CONCESSIONE O ALLA REVOCA DI UN RICONOSCIMENTO**

Informazioni da includere nella comunicazione alla Commissione, da parte degli Stati membri, delle loro decisioni relative alla concessione o alla revoca di un riconoscimento

Nome della zona	Nome dell'elemento <sup>(1)</sup>	Numero massimo di caratteri	Definizione e osservazioni
Stato membro	MS	3	Stato membro (codice Alpha - 3 ISO) che comunica la decisione di concessione o di revoca del riconoscimento
Tipo di organizzazione	TO	3	<b>PO</b> : organizzazione di produttori; <b>APO</b> : associazione di organizzazioni di produttori; <b>IBO</b> : organizzazione interprofessionale
Numero di registrazione	RN	—	Numero con il quale l'organizzazione è stata registrata
Nome dell'organizzazione	NO	—	Nome della PO, APO o IBO sotto cui l'organizzazione è registrata
Contatto	CO	100	Testo libero. L'indirizzo deve essere sufficientemente chiaro da permettere di contattare l'organizzazione: indirizzo postale, numeri di telefono e di fax, indirizzo di posta elettronica, sito Internet
Settore di attività	AA	—	<b>N</b> per nazionale <b>T</b> per transnazionale (indicare gli altri Stati membri interessati con un codice Alpha - 3 ISO)
Settore di competenza	AC	100	Precisare uno o più dei seguenti settori:  Per le <b>PO</b> : acquacoltura marina e in acque dolci; pesca costiera, compresa la piccola pesca; pesca d'altura e pesca a lunga distanza; altro (specificare)  Per le <b>IBO</b> : produzione (pesca o acquacoltura); trasformazione; commercializzazione; altro (specificare)
Data del riconoscimento	DR	10	aaaa-mm-gg
Data della revoca del riconoscimento	DW	10	aaaa-mm-gg, se del caso

<sup>(1)</sup> Tali elementi devono essere inseriti nell'elemento radice denominato ORG. Il nome di dominio dev'essere: urn:xeu:mare:grant-withdrawal-recognition-organisation:v1

---

*ALLEGATO III***FORMATO DELLA NOTIFICA DELL'ESTENSIONE DELLE NORME**

Informazioni da includere nella comunicazione alla Commissione, da parte degli Stati membri, delle norme che intendono estendere:

- a) il nome e l'indirizzo postale dell'organizzazione di produttori o dell'organizzazione interprofessionale in causa;
- b) tutte le informazioni necessarie per dimostrare che l'organizzazione di produttori o l'organizzazione interprofessionale è rappresentativa a norma dell'articolo 22, paragrafi 2 e 3, e dell'articolo 23, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) n. 1379/2013, rispettivamente;
- c) le norme da estendere;
- d) la giustificazione dell'estensione delle norme, suffragata da adeguati dati e altre informazioni pertinenti;
- e) la zona o le zone in cui si prevede di rendere le norme vincolanti;
- f) il periodo di applicazione dell'estensione delle norme;
- g) la data di entrata in vigore.

---

*ALLEGATO IV***FORMATO DELLA PUBBLICAZIONE DEI PREZZI LIMITE**

Informazioni da includere nella pubblicazione, da parte degli Stati membri, dei prezzi limite che devono essere applicati nei rispettivi territori:

- a) il periodo di applicazione dei prezzi limite;
- b) lo Stato membro interessato;
- c) se del caso, il nome della regione o delle regioni in cui il prezzo limite si applica, seguito dai loro codici NUTS in conformità del regolamento (CE) n. 1059/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio <sup>(1)</sup>;
- d) il nome dei prodotti della pesca soggetti alla fissazione di prezzi limite e il codice FAO alpha-3 di ogni specie;
- e) per ciascuna specie, il pertinente prezzo limite in base al peso;
- f) la valuta utilizzata.

---

<sup>(1)</sup> Regolamento (CE) n. 1059/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 maggio 2003, relativo all'istituzione di una classificazione comune delle unità territoriali per la statistica (NUTS) (GU L 154 del 21.6.2003, pag. 1).